

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco	-	Presidente	-
Dott. DE JULIO Rosario	-	Consigliere	-
Dott. PICCIALLI Luigi	-	Consigliere	-
Dott. TROMBETTA Francesca	-	Consigliere	-
Dott. FIORE Francesco Paolo	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GEOSTUDIO, in persona degli Associati
P.D., C.F., C.S., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato
ORLANDO GUIDO, che li difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO
NASUTI, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28,
presso lo studio dell'avvocato GUIDO FIORENTINO, difeso dall'avvocato
BELTRAMETTI F PIERO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 963/02 della Corte d'Appello di GENOVA,
depositata il 15/10/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
21/11/06 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;

udito l'Avvocato Orlando GUIDO, difensore dei ricorrenti che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Gino ANDREINI, con delega depositata in udienza
dell'Avvocato BELTRAMETTI, difensore del resistente che ha chiesto il
rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

(Torna su) **FATTO**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14 settembre 1989, F.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del presidente del Tribunale di Savona, che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 7.786.650 a favore dell'associazione Geo Studio, in persona degli associati C.F., P.D. e C. S., per prestazioni professionali.

Assunse l'opponente di avere richiesto le prestazioni professionali in nome e nell'interesse della Molfe s.a. di Ginevra, unica obbligata - quindi - al pagamento del corrispettivo.

L'associazione Geo Studio, in persona degli associati C. F., P.D. e C.S., si costituiva e resisteva all'opposizione, sostenendo che della Molfe s.a. s'era fatta menzione soltanto al termine del rapporto professionale, quando l'opponente, che quel rapporto aveva gestito in prima persona, chiese di intestare la fattura alla società anzidetta.

Con sentenza del 26 maggio 2000, il Tribunale di Savona rigettava l'opposizione, rilevando che l'opponente non aveva provato la spendita del nome della società Molfe al tempo del conferimento dell'incarico professionale. Le spese di lite erano compensate totalmente.

Le parti interponevano gravame: F.A., in via principale, e l'associazione Geo Studio, in persona degli associati C.F., P.D. e C.S., in via incidentale. Con sentenza del 15 ottobre 2002, la Corte di appello di Genova accoglieva il gravame principale e rigettava quello incidentale. Revocava, quindi, in riforma della decisione del primo giudice, il decreto ingiuntivo opposto. Le spese dei due gradi di giudizio erano compensate.

Esponne la Corte che, in difetto di testimonianze certe sul punto, la spendita del nome della società Molfe, fin dal conferimento dell'incarico professionale, era deducibile da una pluralità di indizi e, in particolare, dall'esistenza di procura dalla società Molfe al F. e dalla richiesta scritta, poi soddisfatta tramite banca francese, di un anticipo di L. 2.000.000 sul corrispettivo, formulata dai professionisti non al F., in Italia, ma direttamente alla società Molfe, in Ginevra, il 16 febbraio 1987, dopo un mese e mezzo circa dal conferimento dell'incarico. Il decreto ingiuntivo opposto, quindi, era revocato e le spese dei due gradi di giudizio erano compensate.

Per la cassazione di tale sentenza, l'associazione Geo Studio, in persona degli associati C.F., P.D. e C.S., ha proposto ricorso in forza di cinque motivi, illustrati con memoria.

F.A. ha resistito con controricorso.

(Torna su) **DIRITTO**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevato che la numerazione dei motivi di ricorso, di seguito esposta, è solo apparentemente difforme da quella operata in ricorso, che contiene evidenti errori materiali al riguardo. Col primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2229 c.c. e segg. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la Corte di merito "per aver insufficientemente motivato sia in ordine al soggetto legittimato al pagamento delle prestazioni professionali svolte dalla Geo Studio che in ordine alla spendita del nome della società da parte dell'ingiunto sig. F. ...".

Col secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 1705 c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la Corte di merito per aver "errato non solo nel ritenere che fosse stato speso il nome della S.A. MOLFE da parte del F., ma altresì nel averlo ritenuto confermato soltanto in base a presunzioni ...".

Col terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la Corte di merito, per avere inammissibilmente desunto da elementi presuntivi la spendita del nome del rappresentato.

Col quarto motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la Corte di merito, per avere erroneamente applicato i principi sull'onere della prova con riguardo alla spendita del nome del rappresentato, fatto - questo - non dimostrato dal controricorrente, onerato.

Col quinto motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la Corte di merito, per avere omesso di pronunciare sul gravame incidentale, proposto da essa ricorrente avverso la decisione del primo giudice, in punto di compensazione delle spese di lite.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non hanno pregio.

Ed invero, al di là della formale prospettazione come violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero come vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, le doglianze della ricorrente si risolvono, palesemente, in una sostanziale richiesta di riesame del merito della controversia, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato, nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata e nell'ambito di un ragionamento logico deduttivo per presunzioni, dandone motivazione specifica ed in sè coerente, come innanzi riassunta, in narrativa. L'irriducibilità delle doglianze al paradigma di alcuno dei motivi, per cui è consentito il ricorso per Cassazione, è ancor più evidente ove poste in relazione ai principi enunciati in materia da questa Corte, che la ricorrente trascura di considerare nella loro effettiva portata: a) nella prova per presunzioni, ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in modo da considerare il fatto ignoto l'unica conseguenza possibile del fatto noto, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità (v. Cass. S.U. n. 9961/96 e Cass. n. 2700/97, n. 3981/99 e n. 15238/01); b) l'individuazione del rapporto tra fatto noto e fatto ignoto rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, cui è demandata, in generale, l'attività di valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.) e, in particolare, l'attività logica di presunzione probatoria secondo criteri di gravità, precisione e concordanza (v. sent. cit.). Il primo, il secondo ed quarto motivo, dunque, non sono meritevoli di accoglimento.

Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo.

Ed invero, tale motivo, che pure denuncia, ma non anche illustra, così rendendoli inapprezzabili, vizi di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su punto decisivo della controversia, addebita infondatamente alla Corte di merito di aver violato o falsamente applicato la disposizione dell'art. 2729 c.c.

L'inammissibilità, dedotta dalla ricorrente, che la spendita del nome del rappresentato, nei contratti conclusi per mezzo del rappresentante, possa desumersi da elementi presuntivi, non sussiste, non essendo previsti limiti alla prova per presunzioni sul punto, diversi da quelli propri della prova per testimoni, ai sensi del secondo comma dell'art. 2729 c.c.

Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1999/1979, segnatamente richiamata dalla ricorrente, non è pertinente, riguardando fattispecie diversa da quella considerata dalla Corte di merito, che, appunto, ha desunto da elementi presuntivi l'espressa spendita del nome della società rappresentata dal controricorrente al tempo del conferimento dell'incarico professionale. Il principio, di cui alla sopraindicata pronuncia della Corte di Cassazione, peraltro temperato in successive pronunce (v. Cass. n. 4131/1981, n. 3290/1982 e n. 936/1984), riguardava, invece, la diversa ipotesi della cosiddetta contemplati domini tacita, ossia il caso della mancanza di spendita espressa del nome del rappresentato, con la conseguenza che in tale caso, come appunto enunciato in sentenza, "quando sia mancata un'espressa spendita del nome del rappresentato, gli effetti del negozio si consolidano

direttamente in capo al rappresentante anche se l'altro contraente abbia avuto comunque conoscenza del mandato e dell'interesse del mandante nell'affare: ne consegue che la contemplatio domini non può essere desunta, qualora sia contestata, da elementi presuntivi".

Non meritevole di accoglimento, infine, è il quinto motivo.

La doglianza della ricorrente, infatti, è inammissibilmente proposta sotto il profilo dei vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, pur sostanziandosi in una denuncia d'omessa pronuncia sul gravame proposto in punto spese di lite, in una denuncia - quindi - di violazione dell'art. 112 c.p.c., che integra un errore in procedendo, da farsi valere, esclusivamente, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 (v. Cass. n. 12366/99 e n. 8632/04).

L'inammissibilità della doglianza preclude di valutarne il fondamento, in relazione alla decisione resa dalla Corte di merito, che dispone la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito.

Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.

(Torna su)**P.Q.M.**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007

(Torna su)**CONFORMI E DIFFORMI**

Nel senso della inammissibilità di una contemplatio domini tacita cfr.: Cass. 6 novembre 1978 n. 5057.